

IL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE E IL MANDATO DI AMMINISTRATORE: INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE

Milano, 10 luglio 2014

AVV. LUCA FAILLA
Founding Partner
LABLAW Studio Legale

DEFINIZIONI

RAPPORTO DIRIGENZIALE



Ha ad oggetto l'esercizio di mansioni che attengono all'esecuzione delle disposizioni generali da attuare nell'ambito della gestione dell'azienda in forza di un contratto di lavoro caratterizzato dalla **subordinazione**, vale a dire dalla dipendenza gerarchico- disciplinare all'imprenditore.

DEFINIZIONI

RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE



Ha ad oggetto l'esercizio di funzioni e responsabilità attinenti alla **gestione** dell'impresa.

LA FIGURA DEL DIRIGENTE

Art. 2095 c.c.




I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.



La legge non delinea le caratteristiche che sono invece individuate dai contratti collettivi e dalla giurisprudenza

CCNL AZIENDE INDUSTRIALI

Sono dirigenti i *“prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”*



Direttori, condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.

CCNL DIRIGENTI COMMERCIO

*“Sono dirigenti a norma dell'art. 2094 c.c., ed agli effetti del presente contratto, coloro che, **rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma**”*

CCNL DIRIGENTI CREDITO

Sono dirigenti “*i lavoratori / lavoratrici subordinati, ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, come tali qualificati dall’azienda in quanto ricoprono un ruolo caratterizzato da un **elevato grado di professionalità**, di **autonomia** e **potere decisionale** ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’impresa”*”

CCNL DIRIGENTI ASSICURAZIONI

Sono dirigenti “*quei prestatori di lavoro che, essendo preposti al funzionamento dell’impresa o di una notevole parte di essa, con effettivi poteri discrezionali e d’iniziativa e con funzioni responsabili di rappresentanza, hanno l’incarico di provvedere - nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto delle esigenze di coordinamento con altre competenze e funzioni dell’Azienda - al conseguimento degli obiettivi e dei fini istituzionali dell’Impresa”*”

CASS. 30 AGOSTO 2004 N. 17344

Ai fini della valutazione in ordine al diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente, il tratto caratteristico della figura del dirigente d'azienda rispetto a funzioni simili come quella di impiegato con funzioni direttive, va individuato nell'autonomia e nella discrezionalità delle scelte decisionali, in modo che l'attività del dirigente influisca sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore



ART. 2380 BIS COMMA 1 C.C.: AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

LA NATURA DEL RAPPORTO DI AMMINISTRATORE

La subordinazione all'imprenditore, intesa quale soggezione al potere direttivo e disciplinare, non è un requisito del rapporto di amministrazione, poiché contrasta con la struttura e le caratteristiche di tale diverso rapporto.

Quella dell'amministratore è attività di comando, sostanziandosi nella partecipazione all'attività gestionale e di governo della società.



ART. 2396 C.C. “DIRETTORI GENERALI”

*“Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai **direttori generali** nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”*

LA NATURA DEL RAPPORTO DI AMMINISTRATORE

Questione controversa



Diverse interpretazioni giurisprudenziali sulla qualificazione dell'attività di amministrazione come **parasubordinata o rientrante in un rapporto di immedesimazione organica**

1. L'ATTIVITÀ CONTINUA, COORDINATA E CONTINUATIVA

“La controversia nella quale l'amministratore di una società di capitali, o ente assimilato, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'attività di esercizio delle funzioni gestorie, è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. atteso che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministratore e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione sono ben configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività, come quella resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società” (Cass. S.U., 14 dicembre 1994, 10680)



“ ... la controversia nella quale l'amministratore di una società di capitali, o enti assimilati, chieda la condanna della società stessa al pagamento di una somma dovuta per effetto dell'esercizio delle funzioni gestorie è soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc.civ., atteso che, se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministratore e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività, come può essere quella prestata dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria e l'eventuale mancanza di una posizione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società. Sussiste invece la competenza del tribunale ...” (Cass. 4 marzo 2000 n. 2458)

*“ ... Il rapporto tra l'amministratore di una società di capitali e la società medesima va ricondotto - **in ragione della natura continuativa, coordinata e prevalentemente personale della prestazione resa** - nell'ambito del rapporto di lavoro parasubordinato, senza che l'immedesimazione organica tra società di capitali ed amministratore giustifichi l'esclusione del compenso a favore di quest'ultimo “ (Cass. 20 febbraio 2009 n. 4261)*

2. ESCLUSIONE DELLA NATURA DI RAPPORTO SIA SUBORDINATO CHE PARASUBORDINATO IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE

*“Il rapporto d'immedesimazione organica fra l'amministratore delegato ed una società di capitali, escludendo che le funzioni connesse alla carica svolte dall'amministratore medesimo siano riferibili a due distinti centri d'interesse, comporta che **le prestazioni relative a tali funzioni non siano riconducibili né ad un rapporto di lavoro subordinato né ad un rapporto di parasubordinazione (art. 409 n. 3 c.p.c.)**, con l'ulteriore conseguenza che la competenza in ordine alle controversie concernenti il compenso per le prestazioni predette va determinata secondo i criteri ordinari”(conferma **Pret. Milano, 22 febbraio 1997** “...il rapporto tra una società di capitali e il suo amministratore unico non può rientrare tra quelli c.d. di parasubordinazione, identificandosi l'attività di amministrazione del soggetto collettivo con l'attività propria del soggetto imprenditore...”). (**Cass., 23 agosto 1991, n. 9076**)*

*“Le controversie tra società e amministratori rientrano nella competenza del tribunale ordinario, atteso che **la qualità di consigliere di amministrazione non implica di per sè la configurabilità di un rapporto di collaborazione rilevante a norma dell'art. 409 c.p.c.**, a nulla peraltro rilevando la sussistenza di un simile rapporto, considerato che l'art. 144 ter, disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lg. n. 51 del 1998, esclude la competenza del giudice del lavoro nelle controversie relative ad azioni di responsabilità promosse dalla società nei confronti dei suoi amministratori (fattispecie relativa a patto di non concorrenza stipulato da una società con persona che ne era stata al tempo stesso amministratore e agente di commercio) (Cass., 8 giugno 2001, n. 7814)*

Art. 61 D.lgs 276/03 comma 3

*“(...)
Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli **organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni**(...)”*

GRAZIE!

AVV. LUCA FAILLA
Founding Partner
LABLAW Studio Legale